PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)	
Missione 5 Componente 2	
Sottocomponente 1, Investimento 1.2.	
ACCORDO EX ART. 5 COMMA 6 D.LGS. 50/2016 PER LA REALIZZAZIONE DEL	
PROGETTO PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA'	
CUP J44H22000320006 – CODICE PROGETTO	
Con la presente scrittura privata redatta in modalità elettronica	
TRA	
L'Ambito Territoriale Sociale Livornese, CF 00104330493, rappresentato dal/dalla	
Dr./Dott.ssa nato/a a il, domiciliata ove	
sopra per la carica e a ciò autorizzata con ordinanza sindacale n.	
e della determinazione del (di seguito	
"soggetto attuatore")	
E	
L'Azienda USL Nord Ovest Toscana, Codice Fiscale 02198590503, con sede legale	
a Pisa - Ospedaletto, via Cocchi, n. 7/9, legalmente rappresentata dal Direttore di	
Zona Distretto Livornese, Dott./Dott.ssa, nata a il	
e domiciliata per la carica a Livorno, Via F. Venuti, 56 (di seguito	
"soggetto realizzatore o esecutore o sub attuatore")	
di seguito indicate anche come parti	
VISTI	
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 ss.mm.ii. recante "Codice dei contratti	
pubblici";	
- la legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii. recante "Nuove norme in materia di	
	Pagina 1 di 25

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";	
- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12	
febbraio 2021, che istituisce lo strumento di recupero e resilienza (regolamento	
RRF) con l'obiettivo specifico di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al	
fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli	
investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza;	
- il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante "Misure urgenti relative al Fondo	
complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per	
gli investimenti";	
- il "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza" (di seguito anche "PNRR" o "Piano")	
presentato alla Commissione in data 30 giugno 2021 e valutato positivamente con	
Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal	
Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;	
- gli Operational Arrangements (OA) relativi al Piano Nazionale di Ripresa e	
Resilienza dell'Italia sottoscritti in data 22 dicembre 2021;	
- il Decreto Legge del 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni dalla	
legge di conversione del 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano	
nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture	
amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» e nello specifico,	
l'articolo 8, del suddetto decreto-legge n. 31 maggio 2021, n. 77, ai sensi del quale	
ciascuna Amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR	
provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro	
monitoraggio, rendicontazione e controllo;	
- il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il	
	Degine 2 di 25

Pagina 2 di 25

Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 11/10/2021 concernente l'istituzione	
dell'Unità di Missione dell'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR, ai	
sensi dell'articolo 8 del citato Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito	
con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;	
- la Missione 5 – Componente 2 – Sottocomponente 1 "Servizi sociali, disabilità e	
marginalità sociale" inclusa nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, del costo	
complessivo di euro 1.450.000.000,00 che prevede i seguenti investimenti:	
• Investimento 1.1 - € 500 milioni - L'investimento si articola in quattro	
possibili categorie di interventi da realizzare da parte dei Comuni, singoli o in	
associazione (Ambiti sociali territoriali), quali: o interventi finalizzati a sostenere le	
capacità genitoriali e a supportare le famiglie e i bambini in condizioni dI	
vulnerabilità; o interventi per una vita autonoma e per la deistituzionalizzazione	
delle persone anziane, in particolare quelle non autosufficienti; o interventi per	
rafforzare i servizi sociali a domicilio, garantire la dimissione anticipata e prevenire	
il ricovero in ospedale; o interventi per rafforzare i servizi sociali attraverso	
l'introduzione di meccanismi di condivisione e supervisione per gli assistenti	
sociali;	
• Investimento 1.2 - € 500 milioni — L'investimento prevede interventi	
per fornire servizi socio-sanitari comunitari e domiciliari alle persone con	
disabilità, per garantirne l'autonomia. In particolare, si fornirà assistenza,	
soprattutto, alle persone con disabilità anche gravi che non possono contare	
sull'assistenza genitoriale o familiare;	
• Investimento 1.3 - € 450 milioni - L'investimento ha lo scopo di aiutare	
le persone senza dimora ad accedere facilmente all'alloggio temporaneo, in	

Pagina 3 di 25

appartamenti o in case di accoglienza, e di offrire loro servizi integrati sia con il	
fine di promuoverne l'autonomia che per favorire una piena integrazione sociale.	
- il DD n. 45 del 9 dicembre 2021, così come modificato da DD n. 1 del 28 gennaio	
2022, che adotta il Piano Operativo per la presentazione di proposte di adesione	
agli interventi di cui alla Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 2 –	
Investimenti 1.1, 1.2 e 1.3 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che	
prevedono progettualità per l'implementazione di: a) Investimento 1.1 -Sostegno	
alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non	
autosufficienti; b) Investimento 1.2 -Percorsi di autonomia per persone con	
disabilità; c) Investimento 1.3 -Housing temporaneo e stazioni di posta;	
 VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, 	
dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento	
della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale	
all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza	
della giustizia»;	
– la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in	
materia di pubblica amministrazione" e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis,	
ai sensi del quale "Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati	
dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30	
marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano	
l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei	
corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale	
dell'atto stesso;	
– la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020, che introduce la	

Pagina 4 di 25

normativa attuativa della riforma del CUP;	
- il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021	
relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione	
titolare degli interventi PNRR e corrispondenti Traguardi e Obiettivi e ss.mm.ii.;	
- l'articolo 1 comma 1042 della legge 30 dicembre 2020 n.178 ai sensi della	
quale con uno o più decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze sono	
stabilite le procedure Amministrativo contabili per la gestione delle risorse di cui ai	
commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del	
Fondo di cui al comma 1037;	
- l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020,	
n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di	
monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next	
Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della	
Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema	
informatico;	
– i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra gli altri, il principio del	
contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di	
genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;	
– gli obblighi di assicurare il conseguimento dei Traguardi e degli Obiettivi e	
degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;	
– il Decreto Legge 6 novembre 2021, n. 152, recante "Disposizioni urgenti	
per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la	
prevenzione delle infiltrazioni mafiose";	
– la Circolare RGS del 14 ottobre 2021, n. 21 recante: "Piano Nazionale di	
	Pagina 5 di 25

Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la	
selezione dei progetti PNRR" e relativi allegati e successive modifiche e	
integrazioni;	
 la Circolare RGS del 30 dicembre 2021, n. 32 recante: "Guida operativa per 	
il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)";	
 la Circolare RGS n 4 del 18 gennaio 2022 recante indicazioni attuative 	
dell'art.1 comma 1 del decreto legge n.80 del 2021;	
– la Circolare RGS n 6 del 24 gennaio 2022 recante indicazioni sui Servizi di	
assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori	
del PNRR;	
– la circolare RGS del 10 febbraio 2022, n. 9 - Piano Nazionale di Ripresa e	
Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei	
sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi	
del PNRR;	
– la Circolare RGS n 21 del 29 aprile 2022 recante Chiarimenti in relazione al	
riferimento alla disciplina in materia di contratti pubblici;	
– la Circolare RGS n 26 del 14 giugno 2022 recante indicazioni sulle attività	
di RendicontazioneMilestone/Target;	
– la Circolare RGS n 27 del 21 giugno 2022 recante indicazioni sulle attività	
di Monitoraggio delle Misure PNRR, recante le "Linee Guida per lo svolgimento	
delle attività connesse al monitoraggio del PNRR" e il "Protocollo unico di	
colloquio";	
– la Circolare RGS n 29 del 26 luglio 2022 recante indicazioni sulle procedure	
finanziarie PNRR;	

Pagina 6 di 25

- l'articolo 6 del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con	
modificazioni dalla legge di conversione del 29 luglio 2021, n. 108, ai sensi del	
quale sono attribuiti al Servizio centrale per il PNRR, quale punto di contatto	
nazionale per la Commissione europea ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento	
(UE) 2021/241, funzioni di coordinamento operativo, monitoraggio,	
rendicontazione e controllo del PNRR;	
– l'articolo 8 comma 3 lettera a) della Legge 328/2000;	
VISTI ALTRESì	
- il Decreto Direttoriale n. 5 del 15.02.2022 con cui è stato adottato dalla	
Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale	
l'Avviso pubblico 1/2022 per la presentazione di Proposte di intervento da parte	
degli Ambiti Sociali Territoriali da finanziare nell'ambito del Piano Nazionale di	
Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 2	
"Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Sottocomponente 1	
"Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale", Investimento 1.1 - Sostegno alle	
persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non	
autosufficienti, Investimento 1.2 - Percorsi di autonomia per persone con	
disabilità, Investimento 1.3 - Housing temporaneo e stazioni di posta, finanziato	
dall'Unione europea – Next generation Eu;	
- La Convenzione disciplinante l'esercizio delle funzioni di integrazione socio	
sanitarie della zona distretto livornese (ex comma 1, art. 70 bis L.R.T. 40/2005 e	
smi), aggiornata secondo lo schema tipo adottatto con Delibera di Giunta Regione	
Toscana n. 866 del 30.08.2021, approvata in Conferenza dei Sindaci Integrata	
nelle sedute del 29 marzo 2022 e del 21 maggio 2022 e sottoscritta dagli	

Pagina 7 di 25

enti aderenti Comune di Livorno, Comune di Collesalvetti, Comune di Capraia Isola	
e Azienda USL Toscana Nord Ovest in data 29.11.2022;	
- la Delibera della Conferenza dei Sindaci (di seguito "CDS") n.1 del 2022 con la	
quale l'Ambito Territoriale Sociale Livornese (di seguito "ATS Livornese") ha	
approvato l'intenzione a presentare, attraverso il Comune di Livorno in qualità di	
soggetto capofila, la domanda di ammissione al finanziamento per tutti gli	
investimenti e i relativi sub investimenti previsti dall'avviso tramite manifestazione	
di interesse diretta a Regione Toscana;	
- la successiva Delibera della CDS n. 3 del 2022 con la quale la Conferenza ha	
deliberato di presentare, attraverso il Comune di Livorno in qualità di soggetto	
capofila, la domanda di ammissione al finanziamento per i progetti nell'ambito di	
tutti gli investimenti e relativi sub-investimenti previsti dall'Avviso come già	
specificato nella manifestazione di interesse presentata chiedendo l'importo	
massimo finanziabile;	
- il Decreto Direttoriale n. 98 del 09.05.2022 con cui a Direzione Generale per la	
lotta alla povertà e per la programmazione sociale ha approvato gli allegati elenchi	
dei progetti degli Ambiti Sociali Territoriali ammessi al finanziamento nazionale, ivi	
includendo l'ATS Livornese;	
- il Decreto n. 3853 del 02.12.2022 con cui l' L'Azienda USL Toscana Nord Ovest	
ha stabilito di procedere alla sottoscrizione della presente Convenzione tra	
l'Ambito Territoriale Sociale Livornese "soggetto attuatore" e l'Azienda USL	
Toscana Nord Ovest "soggetto realizzatore o esecutore" al fine di disciplinare gli	
aspetti operativi ed economico-finanziari della collaborazione di cui trattasi;	
- la proposta progettuale presentata sull'applicativo predisposto dalla DG lotta	
	Pagina 8 di 25
	rayına o ul 20

alla povertà da parte dell'ATS Livornese in qualità di soggetto attuatore e relativa	
all'investimento 1.2. "Percorsi di autonomia per persone con disabilità" la quale è	
stata valutata e ammessa al finanziamento;	
- l'ACCORDO AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 6 DEL D.LGS 50/2016 PER LA	
REALIZZAZIONE della Sottocomponente 1 "Servizi Sociali , disabilità e	
marginalità sociale" di piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che	
prevede la progettualità per l'implementazione di b) investimento 1.2 Percorsi	
di autonomia per persone con disabilità tra l'Amministrazione centrale titolare	
degli interventi – Unità di Missione per l'attuazione degli interventi PNRR presso il	
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la Direzione Generale Lotta alla	
povertà del Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali e il distretto sociale	
Livornese sottoscritto e caricato sul portale in data 24 agosto 2022;	
CONSIDERATO CHE	
– l'articolo 5 comma 6 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, ai sensi	
del quale il Codice dei contratti pubblici non trova applicazione rispetto ad accordi	
conclusi esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici al ricorrere di	
tutte le condizioni ivi previste;	
– l'ANAC con delibera n. 567 del 31 maggio 2017, afferma che "() la	
disciplina dettata dal citato art. 5, comma 6, del d.lgs. 50/2016, indica in maniera	
tassativa i limiti entro i quali detti accordi possono essere conclusi, affinché possa	
ritenersi legittima l'esenzione dal Codice. Si stabilisce, quindi, che la cooperazione	
deve essere finalizzata al raggiungimento di obiettivi comuni agli enti interessati e	
che la stessa deve essere retta esclusivamente da considerazioni inerenti	
all'interesse pubblico" e che "La norma contempla, quindi, una specifica disciplina	
	Device 0 di OF

Pagina 9 di 25

degli accordi tra soggetti pubblici, quale istituto già previsto in passato e in linea	
generale dall'art. 15 della l. 241/1990, ai sensi del quale «anche al di fuori delle	
ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre	
concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di	
attività di interesse comune". Si tratta, come è evidente, di un modello	
convenzionale di svolgimento delle pubbliche funzioni, finalizzato alla	
collaborazione tra amministrazioni pubbliche.";	
– che il fine perseguito è un interesse di natura puramente pubblica a	
beneficio e vantaggio della collettività, che dall'accordo tra le parti discende una	
reale divisione di compiti e responsabilità in relazione alle rispettive funzioni	
istituzionali e che pertanto tutte le Amministrazioni forniranno il proprio rispettivo	
contributo;	
 rappresenta interesse comune delle parti collaborare in funzione della 	
realizzazione del PNRR e che la collaborazione tra le parti risulta essere lo	
strumento più idoneo per i perseguimento dei reciproci fini istituzionali;	
 tra gli Investimenti sono conseguiti con le rispettive risorse interne 	
portatrici di competenze e know-how specifico, e che le conseguenti	
movimentazioni finanziarie costituiscono ristoro delle eventuali spese	
effettivamente sostenute per le attività svolte, essendo escluso il pagamento di un	
corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno;	
– ai sensi dell'art. 3 dell'avviso 1/2022 si qualifica quale "soggetto	
attuatore" il "soggetto responsabile dell'avvio dell'attuazione e della funzionalità	
dell'intervento/progetto finanziato dal PNRR"; si definisce invece soggetto	
realizzatore o esecutore o sub attuatore quel "soggetto a vario titolo coinvolto	

Pagina 10 di 25

nella realizzazione del progetto e individuato dal soggetto attuatore nel rispetto	
della normativa comunitaria e nazionale applicabile";	
RITENUTO CHE	
 nel caso di specie, ricorrano i presupposti per attivare un accordo di 	
collaborazione tra Enti Pubblici, ai sensi dell'articolo 5, commi 6 e 7, del decreto	
legislativo 18 aprile 2016 n. 50, nel rispetto delle vigenti normative e della	
giurisprudenza consolidata e che si rende necessario, pertanto, disciplinare gli	
aspetti operativi ed economico-finanziari della collaborazione di cui trattasi;	
– che tale disciplina debba essere elaborata nell'ambito di un accordo che	
regoli lo svolgimento in collaborazione delle attività di interesse comune e che	
includa la chiara ripartizione delle responsabilità e degli obblighi connessi alla	
programmazione, selezione, gestione, controllo rendicontazione, monitoraggio in	
adempimento a quanto prescritto dalla normativa comunitaria di riferimento e d.l.	
77 del 31 maggio 2021, convertito con modificazioni dalal legge di conversione del	
29 luglio 2021 n. 108, e nel rispetto del Sistema di gestione e controllo del PNRR;	
 ai fini del presente accordo l'ATS Livornese si qualifichi come soggetto 	
attuatore e l'Azienda Usl Nord Ovest Toscana quale soggetto sub attuatore;	
Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto le parti convengono quanto segue:	
Art. 1 – Premesse	
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo e	
si intendono integralmente richiamate.	
Art. 2 – Interesse pubblico comune alle parti	
1. Le parti ravvisano il reciproco interesse pubblico ad attivare le necessarie forme	
di collaborazione per la realizzazione della Missione 5 Componente 2	
	D. 1. 44 F.C.
	Pagina 11 di 25

Sottocomponente 1- Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale, Investimento	
1.2. Nello specifico, le parti collaborano per l'attuazione del suddetto intervento	
collegato alla misura e per il pino raggiungimento nei tempi previsti.	
Art. 3 - Oggetto	
1. Il presente accordo perfeziona il partenariato tra l'ATS Livornese e l'Azienda	
Usl Nord Ovest Toscana per la realizzazione dell'intervento previsto nella scheda	
progetto presentata sull'applicativo predisposto dalla DG lotta alla povertà da	
parte dell'ATS Livornese in qualità di soggetto attuatore e relativa all'investimento	
1.2. "Percorsi di autonomia per persone con disabilità" ("scheda progetto " -	
all.1) in conformità a quanto stabilito nell'Accordo ai sensi dell'art. 5, Comma 6	
del D.Lgs. 50/2016 per la realizzazione della Sottocomponente 1 "Servizi Sociali ,	
disabilità e marginalità sociale" di piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)	
che prevede la progettualità per l'implementazione di b) investimento 1.2	
Percorsi di autonomia per persone con disabilità tra l'Amministrazione centrale	
titolare degli interventi – Unità di Missione per l'attuazione degli interventi PNRR	
presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la Direzione Generale Lotta	
alla povertà del Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali e il distretto sociale	
Livornese (di seguito "accordo ATS Livornese – Amministrazioni centrali" - all.2) e	
nel rispetto di quanto previsto e disciplinato nell'Avviso 1/2022 (di seguito	
"Avviso").	
2. Tutte le previsioni contenute nell'avviso e nell'accordo e concernenti le	
competenze, gli obblighi e le responsabilità del soggetto attuatore sono da riferirsi	
al Comune di Livorno quale soggetto capofila dell'ATS Livornese mentre quelle	
concernenti al soggetto realizzatore o esecutore o sub attuatore concernono	
	Pagina 12 di 25

	l'Azienda USL Nord Ovest Toscana come da decreto dirigenziale del Direttore di	
	Zona Distretto Livornese n. 3853 del 02.12.2022.	
	Art. 4 - Compiti del soggetto attuatore	
	1. Con la sottoscrizione del presente accordo l'ATS Livornese, soggetto	
	attuatore, si obbliga a:	
	a) assicurare il coordinamento delle attività di gestione, nonché il monitoraggio, la	
	rendicontazione ed controllo complessivo sul conseguimento di milestone e	
	target;	
	b) alimentare le banche dati delle informazioni richieste per la rendicontazione, il	
	controllo, il monitoraggio e la verifica degli indicatori di riferimento e a vigilare	
	sull'ottemperanza di detto debito informativo o, qualora il soggetto realizzatore	
	risulti abilitato ad incrementare autonomamente il sistema Regis, vigili affinchè	
,	vengano alimentati nelle banche dati i dati della rendicontazione, controllo,	
	monitoraggio e gli indicatori di riferimento;	
	c) provvedere al trasferimento delle risorse al soggetto realizzatore, secondo le	
	modalità successivamente specificate, previa verifica dei presupposti.	
	d) conformarsi a quanto previsto dall'art. 11 della legge 16 gennaio 2003 n. 3, in	
	merito alla richiesta dei Codici Unici di Progetto (CUP);	
	e) provvedere, in qualità di Responsabile Unico del procedimento (RUP) alla	
	richiesta del CIG (Codice Identificativo Gara) al quale verrà associato il CIG	
	derivato o figlio che sarà utilizzato dal soggetto realizzatore nell'ambito delle	
	procedure di selezione dei contraenti.	
	Art. 5 - Compiti del soggetto realizzatore	
	1. Con la sottoscrizione del presente accordo l'Azienda USL Nord Ovest	

Pagina 13 di 25

Toscana – Zona Distretto Livornese , soggetto realizzatore si obbliga in particolare	
a:	
a. rispettare la programmazione di dettaglio prevista nella specifica scheda	
progetto validata allegata alla presente convenzione, garantendo la realizzazione	
operativa dell'investimento, nonché il raggiungimento dei Traguardi e degli	
Obiettivi riferiti all'investimento cui il progetto concorre;	
b. utilizzare, nei casi previsti per la progettualità in questione, il Codice Unico di	
Progetto (CUP) richiesto e trasmesso dal soggetto attuatore oltre ad indicare il CIG	
derivato, o figlio, nell'ambito delle procedure di gara indette per l'individuazione	
del contraente;	
c. Selezionare i soggetti esecutori e declinare i criteri di selezione degli interventi	
in conformità alla normativa comunitaria e nazionale applicabile, in particolare	
garantire, nel caso in cui si faccia ricorso alle procedure di appalto, il rispetto di	
quanto previsto dal D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ove applicabile;	
d. Rispettare, in caso di ricorso diretto ad esperti esterni all'Amministrazione, la	
conformità alla pertinente disciplina comunitaria e nazionale, nonché agli	
eventuali specifici disciplinari/circolari che sono e potranno essere adottati	
dall'Amministrazione centrale titolare dell'intervento -Unità di Missione e dal	
Servizio centrale per il PNRR del Ministero dell'Economia e delle Finanze -	
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;	
e. Rispettare, nel caso di utilizzo delle opzioni di costo semplificato, quanto	
indicato nella relativa metodologia approvata, specificando chiaramente quella cui	
si intende fare riferimento, ed allegando la descrizione quando si intenda adottare	
una metodologia già in uso nell'ambito dei fondi strutturali;	

Pagina 14 di 25

f. Sviluppare i progetti e gli interventi nel rispetto della progettazione, del piano	
finanziario e del cronoprogramma allegati alla presente convenzione; in	
particolare assicurare la piena coerenza delle attività con i principi contenuti nelle	
Linee di indirizzo emanate dalla Direzione Generale Lotta alla Povertà, e	
richiamate nell'Avviso 1/2022, e con gli strumenti di Programmazione Nazione (v.	
Piano Nazionale degli interventi e servizi sociali, Piano Nazionale di Lotta alla	
Povertà, Piano per la non Autosufficienza);	
g. Dare piena attuazione all'investimento, garantendone l'avvio tempestivo e la	
realizzazione operativa, per non incorrere in ritardi attuativi e concluderlo nella	
forma, nei modi e nei tempi previsti per il soddisfacente conseguimento, secondo	
quanto stabilito dagli Operational Arrangements richiamati in premessa;	
h. Adottare proprie procedure interne volte a facilitare il conseguimento di	
Traguardi e Obiettivi e a prevenire le criticità, anche sulla base	
dell'analisi/esperienza di interventi analoghi realizzati sul territorio;	
i. Assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria	
e nazionale, come richiamate in premessa e a conformarsi alle indicazioni in	
itinere fornite dall'Amministrazione centrale titolare dell'intervento Unità di	
Missione e dalla Direzione Generale Lotta alla Povertà;	
j. In particolare rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui	
all'art. 5 del Reg. (UE) 2021/241 ossia il principio di non arrecare un danno	
significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del Reg. (UE)	
2020/852, e garantire la coerenza degli interventi con il PNRR approvato dalla	
Commissione europea;	
k. Rispettare i principi trasversali previsti per il PNRR dalla normativa nazionale e	

Pagina 15 di 25

comunitaria, con particolare riguardo al Tagging climatico e digitale, alla parità di	
genere (Gender Equality), alla protezione e valorizzazione dei giovani e tutela dei	
diversamente abili;	
I. Assicurare la regolare rendicontazione di Traguardi e Obiettivi previa esecuzione	
dei controlli ex ante e in itinere, anche relativamente al rispetto delle	
condizionalità specifiche connesse alla Misura PNRR a cui è associato il progetto,	
del principio DNSH e di tutti i requisiti e principi trasversali del PNRR, mediante	
mediante apposite check list allegate al Sistema di gestione e controllo e/o a	
specifici Manuali adottati dall'Unità di Missione;	
m. trasmettere, secondo le modalità e le tempistiche convenute tra le parti, i dati	
e le informazioni necessarie affinché il soggetto attuatore possa alimentare in	
maniera sistematica e continuativa il sistema informativo messo a disposizione dal	
MEF RGS REGIS (di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020,	
n. 178), finalizzato a raccogliere, registrare e archiviare in formato elettronico i	
dati per ciascuna operazione necessari per la sorveglianza, la valutazione, la	
gestione finanziaria, la verifica e l'audit, secondo quanto previsto dall'art. 22.2	
lettera d) del Regolamento (UE) 2021/241) con i dati relativi alla rendicontazione e	
controllo di Traguardi e Obiettivi e del relativo monitoraggio procedurale,	
finanziario e fisico, nonché degli indicatori comuni e della spesa, con le modalità e	
secondo i tempi stabiliti dalle Circolari RGS richiamate in premessa, in conformità	
al Sistema di gestione e controllo e/o ai Manuali in modalità diretta e autonoma	
ove l'amministrazione centrale abiliti il soggetto realizzatore ad accedere alla	
piattaforma Regis, in maniera indiretta, ove tale abilitazione non sia possibile,	
fornendo al soggetto attuatore entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese ogni	

Pagina 16 di 25

documentazione a ciò necessaria entro e non oltre la fine del mese a cui la	
rendicontazione si riferisce;	
n. qualora l' amministrazione centrale abiliti il soggetto realizzatore ad accedere	
alla piattaforma Regis, ad identificare uno o più Referenti Regis e comunicare il	
nominativo/i e eventuali successive variazioni alla Amministrazione centrale	
titolare dell' Intervento-Unità di Missione;	
o. Conservare tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti	
informativi adeguati. Garantire in particolare la disponibilità dei documenti relativi	
a Traguardi e Obiettivi nonché dei giustificativi relativi alle spese sostenute così	
come previsto ai sensi dell'articolo 9 punto 4 del Decreto Legge n. 77 del	
31/05/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108/2021;	
p. Provvedere alla liquidazione e al pagamento dei fornitori individuati per la	
realizzazione del progetto previa verifica della sussistenza dei presupposti	
mediante apposite check list allegate al Sistema di gestione e controllo e/o a	
specifici Manuali adottati dall'Unità di Missione, ed accertarsi che il soggetto	
attuatore provveda all'inserimento nel sistema informativo dei relativi documenti	
giustificativi di spesa e pagamento ed effettui gli esiti dei controlli ordinari di	
legalità e amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile,	
nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 22 del Reg. (UE) n. 2021/241 e dell'art.	
9 del decreto legge n. 77 del 31/05/2021, convertito con modificazioni dalla legge	
n. 108/2021;	
q. Assicurare la completa tracciabilità delle operazioni e la tenuta di una	
codificazione contabile per l'utilizzo delle risorse del PNRR, secondo le indicazioni	
fornite dal Ministero dell'Economia e delle finanze;	
	Pagina 17 di 25

r. Vigilare sulla regolarità delle procedure e delle spese, e adottare tutte le	
iniziative di competenza necessarie a prevenire, correggere e sanzionare le	
irregolarità e gli indebiti utilizzi delle risorse;	
s. Assicurare l'adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana	
gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE,	
Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare	
in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di	
recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, anche	
individuando il "titolare effettivo";	
t. Fornire tutte le informazioni richieste nei termini indicati relativamente alle	
procedure e ai dati relativi al conseguimento dei Traguardi/ Obiettivi, sulla	
rendicontazione della spesa e/o relativamente ad una procedura di recupero, che,	
nelle diverse fasi di monitoraggio, verifica e controllo, dovranno essere messi	
prontamente a disposizione su richiesta dell'Amministrazione centrale titolare di	
intervento PNRR- Unità di Missione, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Unità di	
Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA),	
della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali e	
autorizzare la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO per esercitare i	
diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del Regolamento finanziario (UE;	
EURATOM) 1046/2018;	
u. Favorire l'accesso, anche mediante sistemi di partecipazione da remoto o	
virtuali, all'Amministrazione centrale titolare degli interventi – Unità di Missione	
per l'esecuzione delle verifiche in itinere sul conseguimento dei Traguardi e degli	
Obiettivi e/o sulla corretta alimentazione dei sistemi informativi e conservazione	
	Pagina 18 di 25

della documentazione.	
Art. 6 – Obblighi e responsabilità delle parti	
1. Ciascuna parte si impegna, in esecuzione del presente accordo, a contribuire	
allo svolgimento delle attività di propria competenza con la massima cura e	
diligenza ed a tenere tempestivamente informata l'altra parte di ogni criticità che	
dovesse manifestarsi, nonché periodicamente sulle attività effettuate.	
2. Le parti sono direttamente responsabili della esatta realizzazione delle attività,	
ciascuna per quanto di propria competenza, ed in conformità con quanto previsto	
dal presente accordo, nel rispetto della tempistica concordata e stabilita anche	
mediante specifici cronoprogrammi.	
3. Le parti si obbligano ad eseguire le attività oggetto del presente accordo nel	
rispetto delle regole deontologiche ed etiche, secondo le condizioni, le modalità	
ed i termini indicati nel presente atto e nei documenti di cui in premessa, nonché	
nei relativi documenti di indirizzo e linee guida afferenti la realizzazione degli	
investimenti e riforme incluse nel Piano e nelle indicazioni in merito	
all'ammissibilità delle spese del PNRR, nelle norme contabili e, ove applicabili,	
comunitarie in tema di fondi strutturali. A tal riguardo si precisa che nell'ambito	
della stima dei costi progettuali, l'importo dell'IVA compreso nel costo	
complessivo del progetto deve essere rappresentato e rendicontato	
separatamente poiché laddove ammissibile sarà rimborsato dal Ministero delle	
Economie e Finanze con fondi diversi dal PNRR.	
4. Le parti garantiscono di conservare e mettere a disposizione degli organismi	
nazionali e comunitari preposti ai controlli tutta la documentazione contabile di	
cui al Regolamento (UE) 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12	
	Pagina 19 di 25

febbraio 2021 nei limiti temporali previsti.	
5. Le parti si obbligano infine a adempiere agli obblighi di informazione,	
comunicazione e pubblicità di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del Regolamento	
(UE) 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021. In	
particolare, le parti indicheranno nella documentazione progettuale che il	
progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con esplicito riferimento al	
finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU	
(utilizzando la frase "finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU"),	
riportando nella documentazione progettuale il relativo emblema dell'Unione	
europea, e fornendo un'adeguata diffusione e promozione del progetto, anche	
online, sia web che social, in linea con quanto previsto dalla Strategia di	
Comunicazione del PNRR, in corso di adozione da parte della all'Amministrazione	
centrale titolare Unità di Missione. A tal fine, le parti provvederanno al tempestivo	
invio dei relativi materiali all'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR-	
Unità di Missione, affinché quest'ultima possa assicurarne senza ritardi la	
diffusione anche sulla sezione dedicata al PNRR predisposta sul sito del Ministero	
del lavoro e delle politiche sociali.	
Art. 7 – Rendicontazione di Traguardi e Obiettivi –	
Rendicontazione delle Spese – Monitoraggio	
1. Il soggetto realizzatore si obbliga a provvedere alla rendicontazone di Traguardi	
e Obiettivi, alla rendicontazione delle spese e al monitoraggio secondo i modi e i	
tempi specificati all'art. 7 dell'accordo ATS Livornese — Amministrazioni centrali	
allegato.	
Art. 8 – Assistenza Tecnica	

Pagina 20 di 25

Nella realizzazione dell'accordo le parti possono avvalersi dell'assistenza tecnica	
specificata all'art. 8 dell'accordo ATS Livornese – Amministrazioni centrali allegato.	
Art. 9 – Oneri finanziari e modalità di erogazione del contributo	
Per le attività previste nell'ambito del progetto oggetto dell'accordo il soggetto	
attuatore - ATS Livornese - si impegna a trasferire al soggetto esecutore – Zona	
Distretto Livornese - l'importo complessivamente previsto di Euro 715.000,00	
omnicomprensivo.	
2. Il soggetto attuatore percepisce tale finanziamento nei modi, nei tempi e alle	
condizioni di cui all'art. 9 dell'accordo ATS Livornese — Amministrazioni centrali	
allegato.	
3. Il soggetto realizzatore si impegna a porre in essere ogni adempimento richiesto	
al suddetto articolo 9 quale condizione per la assegnazione delle rate di	
finanziamento da parte del soggetto attuatore e il successivo trasferimento	
dell'intero importo al soggetto realizzatore , che verrà liquidato all'atto del	
recepimento da parte dell'ATS Livornese delle somme rendicontate.	
Art. 10 – Riservatezza e trattamento dei dati personali	
1. Le parti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati, le informazioni di natura	
tecnica, economica, commerciale ed amministrativa ed i documenti di cui vengano	
a conoscenza o in possesso in esecuzione del presente accordo o comunque in	
relazione ad esso in conformità alle disposizioni di legge, di non divulgarli in alcun	
modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo	
per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'accordo, per	
la durata dell'accordo stesso.	
2. Le parti si obbligano a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e	
	Davina 24 di OF

Pagina 21 di 25

collaboratori la massima riservatezza su fatti e circostanze di cui gli stessi vengano	
a conoscenza, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio,	
durante l'esecuzione del presente accordo. Gli obblighi di riservatezza di cui al	
presente articolo rimarranno operanti fino a quando gli elementi soggetti al	
vincolo di riservatezza non divengano di pubblico dominio.	
3. Il trattamento di dati personali per il perseguimento delle finalità del presente	
accordo di collaborazione è effettuato dalle Amministrazioni sottoscrittrici in	
conformità ai principi di liceità, proporzionalità, necessità e indispensabilità del	
trattamento, ai sensi dalla vigente normativa, nonché in base alle disposizioni	
organizzative interne delle medesime Amministrazioni.	
4. Il Comune di Livorno e l'Azienda USL Toscana Nord Ovest – Zona Distretto	
Livornese dichiarano che, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento	
UE 679/2016 e dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali,	
potranno trattare i dati personali degli interessati, per il conseguimento delle	
finalità di natura pubblicistica ed istituzionale/contrattuale , per l'adempimento	
degli obblighi connessi all'esecuzione della presente convenzione.	
Il Comune di Livorno e l' Azienda USL Toscana Nord Ovest- Zona Distretto	
Livornese tratteranno i dati personali degli interessati, in qualità di autonomi	
titolari del trattamento, come definito dall'art. 4, n. 7 del Regolamento UE	
679/2016, e comunque nel rispetto delle finalità e degli obblighi determinati nel	
suddetto contratto.	
Il trattamento dei dati personali da parte del Azienda USL Toscana Nord Ovest-	
Zona Distretto Livornese dovrà avvenire nel rispetto dei principi e delle	
disposizioni di cui al Regolamento UE 679/2016 e al d.lgs. n. 196/2003,	
	Davis 200 di 05

Pagina 22 di 25

garantendo l'adozione di tutte le misure di sicurezza tecniche ed organizzative	
adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.	
Il Comune di Livorno e l' Azienda USL Toscana Nord Ovest- Zona Distretto	
Livornese riscontreranno ciascuno per proprio conto, nel termine di trenta (30)	
giorni dal ricevimento, le istanze di esercizio dei diritti presentate dagli interessati	
ai sensi degli artt. 15 e s.s. del Regolamento UE 679/2016, impegnandosi	
reciprocamente a fornire adeguato supporto all'altro per riscontrare dette istanze.	
Per il Comune di Livorno, il RPD (DPO) referente privacy è	
email:	
Per l' Azienda USL Toscana Nord Ovest- Zona Distretto Livornese il	
RPD(DPO)/referente privacy èemail:	
Art. 11 – Riduzione o revoca dei contributi	
Art. 11 – Riduzione o revoca dei contributi In caso di inosservanza degli impegni, principali ed accessori, convenzionali e	
In caso di inosservanza degli impegni, principali ed accessori, convenzionali e	
In caso di inosservanza degli impegni, principali ed accessori, convenzionali e legali, derivanti dalla sottoscrizione del presente Accordo e da quelli previsti dalla	
In caso di inosservanza degli impegni, principali ed accessori, convenzionali e legali, derivanti dalla sottoscrizione del presente Accordo e da quelli previsti dalla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale, il Soggetto attuatore	
In caso di inosservanza degli impegni, principali ed accessori, convenzionali e legali, derivanti dalla sottoscrizione del presente Accordo e da quelli previsti dalla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale, il Soggetto attuatore diffiderà il soggetto realizzatore affinché provveda alla eliminazione delle irregolarità constatate e, nei casi più gravi potrà disporre la sospensione	
In caso di inosservanza degli impegni, principali ed accessori, convenzionali e legali, derivanti dalla sottoscrizione del presente Accordo e da quelli previsti dalla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale, il Soggetto attuatore diffiderà il soggetto realizzatore affinché provveda alla eliminazione delle irregolarità constatate e, nei casi più gravi potrà disporre la sospensione dell'attività e/o dei finanziamenti, indicando un termine per sanare l'irregolarità.	
In caso di inosservanza degli impegni, principali ed accessori, convenzionali e legali, derivanti dalla sottoscrizione del presente Accordo e da quelli previsti dalla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale, il Soggetto attuatore diffiderà il soggetto realizzatore affinché provveda alla eliminazione delle irregolarità constatate e, nei casi più gravi potrà disporre la sospensione dell'attività e/o dei finanziamenti, indicando un termine per sanare l'irregolarità. Durante il periodo di sospensione, il soggetto attuatore non riconosce i costi	
In caso di inosservanza degli impegni, principali ed accessori, convenzionali e legali, derivanti dalla sottoscrizione del presente Accordo e da quelli previsti dalla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale, il Soggetto attuatore diffiderà il soggetto realizzatore affinché provveda alla eliminazione delle irregolarità constatate e, nei casi più gravi potrà disporre la sospensione dell'attività e/o dei finanziamenti, indicando un termine per sanare l'irregolarità.	
In caso di inosservanza degli impegni, principali ed accessori, convenzionali e legali, derivanti dalla sottoscrizione del presente Accordo e da quelli previsti dalla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale, il Soggetto attuatore diffiderà il soggetto realizzatore affinché provveda alla eliminazione delle irregolarità constatate e, nei casi più gravi potrà disporre la sospensione dell'attività e/o dei finanziamenti, indicando un termine per sanare l'irregolarità. Durante il periodo di sospensione, il soggetto attuatore non riconosce i costi	
In caso di inosservanza degli impegni, principali ed accessori, convenzionali e legali, derivanti dalla sottoscrizione del presente Accordo e da quelli previsti dalla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale, il Soggetto attuatore diffiderà il soggetto realizzatore affinché provveda alla eliminazione delle irregolarità constatate e, nei casi più gravi potrà disporre la sospensione dell'attività e/o dei finanziamenti, indicando un termine per sanare l'irregolarità. Durante il periodo di sospensione, il soggetto attuatore non riconosce i costi eventualmente sostenuti.	
In caso di inosservanza degli impegni, principali ed accessori, convenzionali e legali, derivanti dalla sottoscrizione del presente Accordo e da quelli previsti dalla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale, il Soggetto attuatore diffiderà il soggetto realizzatore affinché provveda alla eliminazione delle irregolarità constatate e, nei casi più gravi potrà disporre la sospensione dell'attività e/o dei finanziamenti, indicando un termine per sanare l'irregolarità. Durante il periodo di sospensione, il soggetto attuatore non riconosce i costi eventualmente sostenuti. Decorso inutilmente il termine assegnato nella diffida e nella comunicazione di	

Pagina 23 di 25

1	finanziamento pubblico e il soggetto realizzatore è obbligato alla restituzione dei	
1	finanziamenti ricevuti, nella misura che il soggetto attuatore sia obbligato a	
1	restituire all'Amministrazione centrale ai sensi dell'art. 11 dell'accordo ATS	
1	Livornese – Amministrazioni centrali allegato.	
	Art. 12 – Durata e proroghe	
í	1. Il presente Accordo decorre dalla data di stipula e scadrà solo al conseguimento	
C	dei Traguardi e degli Obiettivi previsti dal PNRR e al completamento fisico e	
1	finanziario degli interventi.	
î	2. La durata del progetto affidato al Soggetto realizzatore è pari alla tempistica	
ı	prevista nel cronoprogramma allegato e comunque non prorogabile oltre il 30	
8	giugno 2026.	
:	3. Il Soggetto realizzatore è comunque obbligato ad assicurare la disponibilità della	
C	documentazione e di ogni altra informazione richiesta nell'espletamento dei	
C	controlli anche comunitari eseguiti successivamente alla conclusione degli	
i	nterventi, in conformità alla normativa comunitaria, come previsto dagli articoli 5	
I	ettera u) e art.6 comma 4 dell'accordo ATS Livornese — Amministrazioni centrali	
6	allegato.	
	Art. 13 – Domicilio e comunicazioni	
í	1. Per tutte le comunicazioni e/o notificazioni previste dalla presente	
,	Accordo e/o che comunque si rendessero necessarie per gli adempimenti di cui al	
F	presente Accordo, sia in sede amministrativa che in sede contenziosa, ciascuna	
F	parte elegge il domicilio presso la sede legale indicata nel presente Accordo.	
ŀ	Eventuali variazioni del domicilio eletto, non preventivamente comunicate al	
5	soggetto attuatore per posta certificata, non saranno opponibili al Soggetto	
		D

Pagina 24 di 25

ALLEGATO - BOZZA SCHEMA CONVENZIONE attuatore anche se diversamente conosciute. 2. Tutte le comunicazioni fra le parti devono essere inviate, salva diversa espressa previsione, per iscritto ai rispettivi indirizzi di posta elettronica, qui di seguito precisati: - per il soggetto attuatore: (PEC) <u>comune.livorno@postacert.toscana.it</u> - per il soggetto sub attuatore: (PEC) direzione.uslnordovest@postacert.toscana.it Art. 14 – Foro competente 1. Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente atto è competente il foro di Livorno con espressa rinuncia di qualunque altro. Art. 15 – Esenzione di imposta Il presente Accordo, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'ATS Livornese e dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest -Direttore Zona Distretto Livornese, redatto in due copie è esente da qualsiasi tipo di imposta o tassa ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845. CLAUSOLA AUTONOMO TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI